



Il Difensore Civico

## Decisione n. 34 del 05.09.2018

**OGGETTO:** Sig. (omissis) – Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**VISTA** l'istanza datata 3 agosto 2018 ed acquisita in data 6 agosto 2018 al protocollo n. 1744 con la quale il Sig. (omissis) ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego espresso dal Comune di (omissis) con nota prot. n. 19289 del 3 luglio 2018 sulla domanda di accesso agli atti – presentata il 9 giugno 2018– volta ad ottenere copia della relazione redatta dalla Commissione Interna che svolse indagini sul (omissis)

**RILEVATO** che l'istante in data 5 luglio 2018 ha diffidato l'amministrazione comunale e il responsabile del procedimento a rimettere entro 10 giorni la documentazione richiesta fornendo, a sostegno, argomentazioni di mera enunciazione dei principi contenuti nel D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. (accesso civico generalizzato) e nella legge 241/1990 e s.m.i. (accesso documentale) senza fornire alcun elemento concreto volto a dimostrare un proprio coinvolgimento nel caso oggetto di attività ispettiva e, quindi, la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si è chiesto l'accesso;

**CONSIDERATO** in ogni caso che il ricorso al Difensore Civico Regionale, in alternativa al TAR, per l'ostensione degli atti delle Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionali, ai sensi e per gli effetti dell'art.25, comma 4 della L.241/90 e s.m.i., deve essere prodotto entro 30 giorni dal diniego espresso o tacito, o dal differimento, opposto dalla Pubblica Amministrazione;

**DATO ATTO** che tale termine assume indefettibilmente natura decadenziale, con conseguente inammissibilità, in caso di violazione del termine citato, dell'impugnazione;

**RILEVATO** che la diffida ad adempiere non interrompe i termini per il ricorso;

**ACCERTATO** che la nota prot. n. 19289 del 3 luglio 2018 è stata notificata a mezzo pec nella stessa giornata e che dunque il ricorso a questo Difensore doveva essere proposto entro il 2 agosto successivo;

**RILEVATA**, di conseguenza, l'inammissibilità della richiesta di riesame per tardività;



Il Difensore Civico

*Tutto ciò premesso*

**DECIDE**

1. La richiesta del Sig. (omissis) concernente il riesame del denegato accesso documentale espresso dal Comune di (omissis) con nota prot. n. 19289 del 3 luglio 2018 sulla domanda presentata il 9 giugno 2018 volta ad ottenere copia della relazione redatta dalla Commissione Interna che svolse indagini sul (omissis), è inammissibile in quanto presentata tardivamente;
2. La presente decisione è comunicata al ricorrente e al Comune di (omissis).

*Il Difensore civico regionale*  
*Avv. Fabrizio Di Carlo*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.